

ACCORDO AZIENDALE

Tra la Direzione Generale della FIAT e le Commissioni Interne delle Sezioni FIAT di Torino e provincia,

- prese in considerazione le richieste di miglioramenti economici per gli impiegati avanzate dalle Commissioni Interne;
- richiamandosi le parti ai principi di collaborazione aziendale, sempre più consapevolmente concretatisi nel progresso produttivo dell'Azienda e nella certezza di un loro più ampio sviluppo;
- dopo approfondito esame ed ampio dibattito dei vari argomenti portati in discussione,

si è convenuto quanto segue:

- 1) - I livelli e gli andamenti del premio generale di produttività per gli impiegati delle Sezioni FIAT di Torino e provincia sono fissati - a decorrere dal 1° giugno 1961 - dal grafico allegato al presente accordo, di cui forma parte integrante e che sostituisce ed annulla ogni precedente.
- 2) - Il premio generale di produttività per gli impiegati delle Sezioni ed Enti FIAT di Torino e provincia non espressamente indicati nel grafico allegato verrà corrisposto secondo i livelli risultanti in base all'art. 9 dell'accordo 22 aprile 1947, considerando decaduto ogni altro precedente criterio derivante da norme o consuetudini particolari diverse.
Agli impiegati che alla data del 1° giugno risultavano beneficiari di fatto di importi di premio superiori a quanto derivante dall'applicazione del comma precedente, verrà conglobata la parte eccedente nella retribuzione individuale di fatto dei singoli, assicurando comunque un aumento delle retribuzioni pari a quanto previsto dall'art. 1) ed al 1° comma del presente accordo.
- 3) - Le misure fisse dell'assegno speciale per gli impiegati di 1^ categoria vengono aumentati rispettivamente da Lire 20.000 a Lire 26.000 mensili, e da Lire 18.000 a Lire 23.500 mensili.
- 4) - A partire dal 1° gennaio 1962, tutte le basi del premio generale di produttività per gli impiegati di cui all'art. 1 e le misure dell'assegno speciale fisso per gli impiegati di 1^ categoria verranno aumentato di Lire 1.000.
- 5) - A partire dal 1° giugno 1961, l'art. 1 dell'accordo aziendale 27 giugno 1956 e modificato come segue:
"Le prestazioni lavorative richieste agli impiegati - su regolare autorizzazione dei rispettivi capi - verranno retribuite con la corresponsione di una quota oraria di retribuzione per ogni ora di lavoro eccedente le 43 ore settimanali".
Nulla viene innovato alle premesse ed agli altri punti dell'accordo 27 giugno 1956.
- 6) - Verrà corrisposta a tutti gli impiegati in forza nelle Sezioni di Torino e provincia - con anzianità precedente al 1° giugno 1961 - la somma "una tantum" di Lire 3.000 a transazione definitiva delle questioni relative al passato.

Le parti firmatarie si danno atto che con il presente accordo si intendono risolte globalmente con comune soddisfazione le rivendicazioni economiche riguardanti gli impiegati presentate dalle Commissioni Interne nel corso della presente trattativa.

p. la Direzione FIAT

p. le Commissioni Interne

